

Presidente Anna Mastromarino
Componenti Marco Bellion
Antonio Caputo
Laura Caramello
Ugo Cavallera
Riccardo de Caria
Monica Odello

PARERE n. 1/2023

La Commissione di garanzia, nella seduta del 12 ottobre 2023, presenti i componenti Anna Mastromarino (Presidente), Antonio Caputo, Laura Caramello, Ugo Cavallera, Riccardo de Caria e Monica Odello ha espresso il seguente parere.

1. Con lettera prot. CR n. 20381 del 20 settembre 2023, il Presidente del Consiglio regionale ha informato la Commissione di garanzia, *“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25”*, del deposito, in data 28 agosto 2023, presso la Presidenza del Consiglio regionale della proposta di legge di iniziativa popolare *“Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”*.

2. Spetta alla Commissione di garanzia dare il parere per la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta.

3. In data 28 settembre 2023, con nota prot. CR n. 21116, la Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, ha trasmesso alla Commissione di garanzia una relazione in merito alla verifica dei requisiti di ricevibilità previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 *“Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”*. Tale relazione dà atto che:

- nel mese di marzo 2023 il comitato promotore della proposta di legge aveva depositato i fogli per la raccolta delle firme, per la vidimazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, come previsto dall’art. 3 della legge regionale 4/73; la vidimazione era avvenuta il 7 marzo 2023, data dalla quale decorreva il termine di 6 mesi previsto dal comma 4 del citato articolo 3 per la presentazione della proposta corredata dalle 8 mila firme necessarie;
- la proposta di legge, costituita dall’articolato e accompagnata dalla relazione illustrativa, è stata depositata il 28 agosto 2023 e pertanto entro il termine previsto;
- i primi tre sottoscrittori della proposta hanno dichiarato, al momento del deposito, che le firme raccolte sono 11.438, corredate dei relativi certificati attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e che le stesse sono state raccolte in 809 fogli vidimati;
- il Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale ha controllato le firme, per verificarne la validità, con riferimento ai requisiti dell’autenticazione e dell’iscrizione nelle liste elettorali per il Consiglio Regionale del Piemonte dei sottoscrittori;
- sono state verificate e conteggiate 8.300 firme valide, dal momento che l’inserimento dei dati si è concluso, senza completarlo, al momento del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione della proposta di legge

4. Con riguardo ai requisiti di ricevibilità, previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, alla luce dell'istruttoria e dei controlli svolti, la Commissione, all'unanimità, ritiene ricevibile la proposta.

5. La proposta di iniziativa popolare non ha per oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione. Sotto tale profilo, pertanto, la proposta è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973. Peraltro, questa Commissione, con riferimento ai limiti entro i quali deve essere espresso il parere sull'ammissibilità, ha già più volte ritenuto di dover altresì verificare *“nel merito, se la proposta rispetta i limiti di cui all'art. 2 l.r. n. 4/1973, nonché gli altri limiti discendenti da fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa [...] di cui all'art. 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto”* (cfr. pareri n. 3/2010 e 1/2013).

Questa Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, ritiene altresì di dover valutare l'esistenza di eventuali profili di manifesta illegittimità costituzionale o incompatibilità con i *“vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”* (art. 117, comma 1, Cost.), attesa l'espressa prescrizione costituzionale che l'esercizio della potestà legislativa anche regionale avvenga nel rispetto di tali vincoli.

6. La proposta di legge in esame non ha quale obiettivo l'introduzione di una disciplina volta al riconoscimento in capo ai cittadini e alle cittadine di un *“diritto a morire”* o a *“essere aiutato a morire”*.

Il testo presentato, come si evince dallo stesso titolo attribuito all'articolato, intende, piuttosto, dare attuazione al quadro normativo che a livello nazionale è andato emergendo a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019. La decisione della Consulta, infatti, pronunciandosi in merito alla parziale incostituzionalità dell'art. 580 del Codice penale in tema di suicidio assistito, fornisce una interpretazione estensiva della Legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aprendo uno spazio che può legittimamente essere occupato dalla competenza legislativa concorrente regionale.

Negli ultimi decenni, anche nella giurisprudenza costituzionale la portata del diritto alla salute è andata crescendo, ampliandosi sino ad assumere una dimensione prismatica. Da una parte, infatti, il termine *salute* non è più riconducibile alla mera condizione dell'integrità fisica, dovendo includere anche valutazioni che attengono quantomeno al benessere psichico e sociale dell'individuo; dall'altra, l'idea di salute non si esaurisce ormai nel rapporto paziente-medico. Ne consegue che principi quali *autodeterminazione* e *dignità* hanno finito con l'essere totalmente assorbiti nella prospettiva della protezione del diritto alla salute, al punto che oggi, l'articolo 32 della Costituzione non può che essere letto in combinato disposto, quantomeno con gli artt. 2 e 13 della Carta.

Quale conseguenza diretta dell'incostituzionalità sancita dalla Corte emerge l'esistenza di più posizioni che attendono di essere garantite, attraverso un bilanciamento in sede legislativa, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale.

Orbene, atteso che 1) allo stato attuale il nostro ordinamento consente già su tutto il territorio nazionale di poter porre fine alla propria esistenza pretendendo l'interruzione di trattamenti vitali (da ultimo Cass. civ. 06.09.2022 n. 26209; Cass. civ. 23.12.2020 n. 29469) e che 2) in forza della pronuncia della Consulta è oggi consentito non solo attendere la morte in condizione

di sedazione profonda, ma anche lasciare la vita, assistiti, mediante un atto volontario che possa abbreviare il tempo che separa dalla morte, tutto ciò premesso, effettivamente la proposta di legge sottoposta al giudizio di questa Commissione sollecita il Consiglio regionale a dotarsi di una normativa che, coerentemente con il riparto di competenze prescritto in Costituzione, possa organizzare le procedure mediante le quali tale volontà possa essere espletata, nella convinzione che non organizzare significa svuotare di effettività il diritto, mentre, al contrario, organizzare significa conciliare le diverse posizioni soggettive in gioco, permettendo di scegliere e assicurando il rispetto dei valori costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento.

È alla luce delle brevi considerazioni che precedono che la Commissione si è espressa, dunque, favorevolmente circa l'ammissibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente ad oggetto "*Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019*"; non di meno, nell'espletamento delle sue funzioni consultive, ritiene altresì di poter e dover svolgere alcune considerazioni nell'ottica di richiamare l'attenzione del legislatore su alcuni aspetti su cui soffermarsi in fase di elaborazione del testo.

In primo luogo, la composizione della Commissione di cui all'art. 3 della proposta potrebbe essere utilmente integrata dal medico di base che ha in cura il paziente, nonché da altri eventuali profili professionali, inclusi taluni dotati di una specializzazione in materie giuridiche, attesa la complessità delle valutazioni da svolgere in sede di bilanciamento dei diversi diritti in gioco. Inoltre, le procedure di nomina e le modalità operative e decisionali di tale Commissione dovrebbero, senza dubbio, essere anch'esse disciplinate dalla legge regionale, e non affidate all'Azienda sanitaria locale.

Ma appaiono profili meritevoli della massima attenzione anche la valutazione dell'introduzione di un'età minima - al di sotto della quale la procedura non può in ogni caso essere attivata - nonché di un esplicito diritto all'obiezione di coscienza.

Quest'ultimo aspetto era già ben presente alla Corte, che però nella sua funzione ablativa non lo ha poi ripreso in sede di dispositivo, ricordando però che deve essere riconosciuto un margine all'azione secondo coscienza del medico.

Orbene, in questo senso il legislatore regionale potrebbe da una parte affidarsi alla disciplina già disposta dalla legge 219 del 2017, lasciando alle singole strutture l'onere di garantire tutte le diverse posizioni soggettive coinvolte; dall'altra introdurre un esplicito, seppur circoscritto diritto all'obiezione di coscienza, riconoscendo in capo ai singoli enti il dovere di assicurare l'effettiva tutela della volontà del paziente nel caso non coincida con quella del medico.

7. Con riguardo ai requisiti di ammissibilità, pertanto, la Commissione, a maggioranza, ritiene ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente ad oggetto "*Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019*",

Parere così deliberato in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 12 ottobre 2023 e redatto il 17 ottobre 2023.

Anna Mastromarino
(Presidente e estensore)